



COMUNE DI BORIGIA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Art. 4 – Tipologia delle spese

Art. 5 - Esclusioni

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 7 – Accesso agli atti

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'Ente la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Art. 4 – Tipologia delle spese

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art.2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), omaggi floreali ed altri doni - ricordo a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);

c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Si specifica che la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti di cui al precedente art.3;

e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed acquisto o noleggio addobbi (fiori, striscioni, etc.), attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in

occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse o patrocinate dall'Ente oppure organizzate da enti senza scopo di lucro, alle quali però partecipino rappresentanti dell'Amministrazione;

f) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, spese di soggiorno per gli ospiti partecipanti (relatori, conduttori), escluse le spese di carattere personale;

g) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;

h) le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Sindaco, Vicesindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri appositamente delegati da quest'ultimo per la partecipazione ad iniziative di particolare importanza (cerimonie, incontri, commemorazioni, etc.), escluse le spese per l'effettuazione di trasferte obbligatorie per legge o rientranti nella normale attività istituzionale (partecipazione ad assemblee di enti partecipati, incontri di lavoro presso Regione, Provincia, etc.), che sono invece considerati ordinari oneri di funzionamento degli Organi di Governo.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 4.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- ✓ sussidi, atti di beneficenza;
- ✓ omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- ✓ colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni del Consiglio o della Giunta, commissioni, ecc.);
- ✓ le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG ai funzionari apicali individuati per assessorato di competenza.

2. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza determinati annualmente dal Consiglio Comunale sono riportati in apposito allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le spese di rappresentanza autorizzate dagli stanziamenti di bilancio vengono impegnate e liquidate dal Responsabile del Servizio competente mediante adozione di determinazione, a cui deve essere unita apposita dichiarazione da parte del soggetto che ha determinato la spesa attestante che la stessa rientra tra le casistiche di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché i relativi documenti giustificativi.

4. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili dei Servizi competenti rispondono per gli atti da essi adottati nonché della congruità dell'importo delle relative spese di rappresentanza, in rapporto all'importanza dei singoli eventi per le quali le stesse sono state sostenute.

5. Nei provvedimenti di impegno delle spese di rappresentanza (determinazioni ed anticipazioni economiche) devono essere sempre espressamente richiamati gli articoli ed i commi del presente regolamento in base ai quali viene legittimata la spesa da autorizzare;

6. Il Servizio Ragioneria fornisce alla Giunta e al Consiglio un report consuntivo annuale da allegare al Conto del Bilancio. Il suddetto report specificherà in modo analitico il totale delle spese di rappresentanza impegnate nell'anno di riferimento, suddivise per specifica iniziativa; il medesimo report è pubblicato, a cura del Servizio di Ragioneria, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nei termini di legge.

Art. 7 – Accesso agli atti

Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi ai terzi.